

TI_GERICHTE 38.2012.55 vom 27. April 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-04-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2012.55_d20120427

FR: TI_GERICHTE 38.2012.55 du 27 avril 2012

IT: TI_GERICHTE 38.2012.55 del 27 aprile 2012

Regeste

Negato apert.2° TQ da 6/12, poiché ass. non poteva comprovare 12 mesi di contribuz., né essere esonerato da tale periodo. Contrib. volont. del DL, indip. da natura, concernono periodo anter. al nuovo TQ di contrib. di 2 anni. Esclusa erogaz. di ID del 1° TQ di cui non ha usufruito. Negato GP (non rappr. da avvocato)

Erwägungen

E. 1

La perdita di lavoro non è computabile, finché prestazioni volontarie del datore di lavoro coprono la perdita di guadagno risultante dallo scioglimento del rapporto di lavoro.

E. 2

Le prestazioni volontarie del datore di lavoro sono considerate in quanto superano l'importo massimo di cui all'articolo 3 capoverso 2.

E. 3

Il Consiglio federale disciplina le eccezioni se le prestazioni volontarie sono destinate alla previdenza professionale." L'importo massimo di cui all'art. 3 cpv. 2 LADI corrisponde al guadagno massimo mensile assicurato determinante per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Giusta l'art. 22 cpv. 1 OAINF l'importo massimo del guadagno assicurato ammonta a 126'000 franchi all'anno e a 346 franchi al giorno. L'art. 10f OADI prevede, inoltre, che: " I periodi durante i quali la perdita di lavoro non è computabile in seguito al versamento di prestazioni volontarie da parte del datore di lavoro sono parificati a periodi di contribuzione. Le prestazioni volontarie non considerate sono escluse dal computo del periodo di contribuzione." 2.7. La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nella Circolare concernente l'indennità di disoccupazione (Circolare ID) in vigore dal 1° gennaio 2007 ai p.ti B122-123 e B129 ha indicato che: " Prestazioni volontarie con conseguente perdita di lavoro non computabile B122 Le prestazioni volontarie versate dal datore di lavoro in caso di scioglimento del rapporto di lavoro generano una perdita di lavoro non computabile soltanto se superano l'importo massimo del guadagno assicurato di cui all'articolo 3 capoverso 2 LADI, ossia 106'800 franchi (franchigia). B 123 Sono considerate prestazioni volontarie tutte le indennità che non costituiscono pretese di salario o di risarcimento secondo l'articolo 11 capoverso 3 LADI, indipendentemente dal fatto che siano considerate salario determinante ai sensi della LAVS. Esempi - Le prestazioni versate nell'ambito di un piano sociale o in virtù dell'articolo 339b CO, le prestazioni in favore delle persone che dispongono di risorse limitate, le indennità di partenza previste dai CCL o le indennità uniche in capitale versate spontaneamente in caso di scioglimento del rapporto di lavoro sono considerate prestazioni volontarie. - Un'indennità di partenza di 150'000 franchi prevista da un CCL porta a una perdita di lavoro non computabile di 43'200 franchi

(150'000 - 106'800). - Pretese salariali e di risarcimento per un ammontare, ad es., di 15'000 franchi in seguito a risoluzione immediata ingiustificata portano a una perdita di lavoro non computabile fino a concorrenza di tale importo. (...) Periodo durante il quale la perdita di lavoro non è computabile B129 I periodi durante i quali la perdita di lavoro non è computabile in seguito al versamento di prestazioni volontarie da parte del datore di lavoro sono parificati a periodi di contribuzione. In tal caso è irrilevante se le prestazioni volontarie sono considerate salario determinante secondo la LAVS. Le prestazioni volontarie che non comportano il differimento del diritto alle prestazioni non sono considerate periodi di contribuzione.” Giova evidenziare che la Prassi LADI/ID B122-123 e B129, valida dal ottobre 2012, - che ha sostituito i p.ti B122, 123,129 della Circolare ID del 2007 - corrisponde al tenore del testo precedente, fatta eccezione per l'adeguamento dell'importo del guadagno massimo assicurato determinante per la LAINF di cui all'art. 3 cpv. 2 LADI da fr. 106'800 a fr. 126'000. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181). Quest'ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un'interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300). Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297). Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b). In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che: " Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di

regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)." 2.8. In dottrina B. Rubin "Assurance-chômage". Ed. Schultess, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006 pag. 161 e 166 rileva quanto segue: " Si l'ex employé a droit à son salaire pour un période postérieure à la résiliation des rapports de travail, il ne subit pas de perte de travail à prendre en considération. Son chômage n'est dès lors pas indemnisable. En revanche, du fait qu'il a droit à un salaire, le temps durant lequel il en bénéficie est compté comme période de cotisation au sens de l'art. 13 al. 1 LACI. (...) Les périodes pendant lesquelles la perte de travail n'est pas prise en considération en raison du versement par l'employeur, des prestations volontaires, sont assimilées à des périodes de cotisation. En revanche, les prestations volontaires non prises en considération n'entrent pas dans le calcul de la période de cotisation (art. 10f OACI). Si, après avoir quitté l'emploi pour lequel il a touché des prestations volontaires, l'assuré a accompli une période de cotisation minimale (au sens de l'art. 13 al. 1 LACI) grâce à un autre emploi, ladite prestation volontaire n'est pas prise en considération." 2.9. Tutto ben considerato, il TCA ritiene che l'operato della Cassa che ha negato all'assicurato l'apertura di un secondo termine quadro per la riscossione delle prestazioni LADI dal 1° giugno 2012 non sia censurabile. In effetti giusta l'art. 9 cpv. 4 LADI quando un assicurato chiede di nuovo l'indennità di disoccupazione, sono nuovamente applicabili termini quadro biennali alla riscossione della prestazione e al periodo di contribuzione (cfr. consid. 2.2.; DLA 2012 N. 10 pag. 284). L'obiezione sollevata dall'insorgente secondo cui la suddivisione in termini quadro, in particolare in relazione al periodo di contribuzione, sia un'invenzione dell'amministrazione senza alcun fondamento giuridico (cfr. doc. I) si rivela, quindi, infondata. Come già esposto sopra (cfr. consid. 2.2), è proprio la LADI stessa che all'art. 9 contempla che per la riscossione di prestazioni e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali sia nel caso di una prima iscrizione in disoccupazione che per eventuali periodi successivi ai primi due anni. Nel caso concreto, pertanto, rettamente all'insorgente, che ha di nuovo postulato l'erogazione di indennità di disoccupazione dal 1° giugno 2012, dopo che il primo termine quadro era scaduto il 31 maggio 2012, sono stati applicati ancora una volta termini quadro di due anni sia per la riscossione di prestazioni (dal 1° giugno 2012 al 31 maggio 2014) che per il periodo di contribuzione (dal 1° giugno 2010 al 31 maggio 2012). Nel nuovo termine quadro per il periodo di contribuzione (1.6.2010 – 31.5.2012) - che ai sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI deve essere adempiuto tramite lo svolgimento di un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno 12 mesi (cfr. consid. 2.4.) - è incontestato che il ricorrente ha lavorato soltanto per circa 6,5 mesi, e meglio dal 19 settembre 2011 al 31 marzo 2012 presso la _____ (cfr. doc. I; consid. 1.2.; 2.5.). L'assicurato ha, però, chiesto di considerare, al fine dell'adempimento del periodo di contribuzione minimo, anche i contributi volontari versatigli dalla _____ SA per otto mesi dalla fine di settembre 2009 fino alla fine di maggio 2010 (cfr. consid. 2.5.) in applicazione dell'art. 10f OADI (cfr. doc. I; V; IX). Questa richiesta non può essere accolta. Infatti l'art. 10f OADI, secondo cui i periodi durante i quali la perdita di lavoro non è computabile in seguito al versamento di prestazioni volontarie da parte del datore di lavoro sono parificati a periodi di contribuzione (cfr. consid. 2.6.), si riferisce a prestazioni volontarie versate nel termine quadro per il periodo di contribuzione rilevante per un assicurato che richiede le prestazioni (in concreto: 1.6.2010 – 31.5.2012). Il fatto invocato dal ricorrente che l'art. 10f OADI non menzioni alcun termine quadro è influente. Non va dimenticato che tale disposto dell'ordinanza esegue in ogni caso la legge, per cui va avantutto rispettato l'art. 9 LADI

relativo ai termini quadro. Ne discende che, indipendentemente dalla questione di definire precisamente la natura dei versamenti effettuati dalla _____ SA a favore dell'insorgente fino al maggio 2010, in un periodo in cui il rapporto di lavoro disdetto per fine maggio 2009 è stato prolungato a causa di malattia prima e di infortunio in seguito (cfr. art. 336c cpv. 1 e 2 CO; consid. 2.5.), tali corresponsioni di denaro, riferendosi a un lasso di tempo anteriore all'inizio del nuovo termine quadro per il periodo di contribuzione (1.6.2010 – 31.5.2012), risultano irrilevanti ai fini della risoluzione della presente evenienza. Potendo comprovare nel termine quadro determinante unicamente un periodo di contribuzione di circa 6,5 mesi, l'insorgente non ha ossequiato il periodo minimo di contribuzione di 12 mesi ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LADI. Il ricorrente nemmeno può essere esonerato dal compimento del periodo di contribuzione ex art. 14 LADI, in quanto, in casu, non entra in linea di conto alcuno motivo di esenzione. Egli non ha, peraltro, preteso il contrario. Infine giova osservare che è del resto escluso che l'assicurato possa beneficiare delle indennità di disoccupazione relative al primo termine quadro (1.6.2010 – 31.5.2012) di cui non ha usufruito nel periodo in cui ha lavorato. In effetti, come visto, i termini quadro una volta definiti restano tali, anche dal profilo della riscossione delle prestazioni (cfr. consid. 2.3.; DLA 2012 N. 10 pag. 284 consid. 4.2.). 2.10. Nel ricorso l'assicurato ha indicato di restare a disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento (cfr. doc. I). Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Nel campo di applicazione dell'art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell'assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un'assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2). L'Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata). Nella concreta evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente dichiarato di restare a disposizione di questo Tribunale per qualsiasi tipo di chiarimento (cfr. doc. I). Del resto, la documentazione già presente all'inserito consente al TCA di emanare il proprio giudizio, di modo che l'audizione dello stesso si rivela superflua.

2.11. Alla luce di tutto quanto esposto, questa Corte non può che tutelare la decisione su opposizione impugnata. 2.12. L'assicurato ha chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. doc. I). In realtà la domanda del ricorrente di assistenza giudiziaria deve essere intesa solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assicurazione contro la disoccupazione è per principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca). Secondo l'art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d'ufficio gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria. L'art. 2 della Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede: " L'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative." Inoltre giusta l'art. 3 cpv. 1 LAG l'assistenza giudiziaria si estende all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all'esenzione dalle tasse e spese processuali; all'ammissione al gratuito patrocinio. I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Occorre qui ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (cfr. STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un'organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181). Non essendo il ricorrente patrocinato da un avvocato, il gratuito patrocinio, in casu, va negato.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.